

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Faenza, 12 gennaio 2023

Oggetto: *utilizzo del denaro contante e delle carte di pagamento - Novità della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023)*

Gentile Cliente,

la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) contiene due novità in ordine all'utilizzo del denaro contante e delle carte di pagamento.

In particolare:

- a partire dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000,00 euro);
- pur restando fermo l'obbligo di accettare pagamenti tramite carte, è previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.

INNALZAMENTO DEL LIMITE AL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad un determinato limite.

Il trasferimento superiore al limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Anteriormente alle novità in esame, l'art. 49 co. 3-bis del DLgs. 231/2007 disponeva quanto segue: *“a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 [in tema di limiti all'utilizzo dei contanti] e la soglia di cui al comma 3 [in relazione all'attività di cambiavalute] sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”*.

L'art. 1 co. 384 lett. b) della L. 197/2022 ha sostituito nel testo sopra riportato *“1.000 euro”* con *“5.000 euro”*. Ne consegue che, a decorrere dall'1.1.2023, per il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi vale il limite di 4.999,99 euro (soglia di 5.000,00 euro).

PROFILI SANZIONATORI

Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro (art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007).

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 co. 6 del D.Lgs. 231/2007).

Inapplicabilità del *“favor rei”*

Le ricordate sanzioni trovano applicazione anche in capo a chi, prima dell'1.1.2023, abbia effettuato trasferimenti di contanti per importi pari o superiori alla precedente soglia di 2.000,00 euro, seppure inferiori alla nuova soglia di 5.000,00 euro. Ciò in quanto le delimitate applicazioni del principio del *“favor rei”* ad opera del co. 1 dell'art. 69 del DLgs. 231/2007 non attengono all'ipotesi in esame.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

In materia di sanzioni amministrative, infatti, vige il principio di legalità, previsto dall'art. 1 della L. 689/81, ai sensi del quale *“nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”*.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la previsione della sola disposizione sopra citata comporta, in mancanza di norme speciali che prevedano l'applicazione dell'istituto del *“favor rei”*, la non retroattività delle norme regolanti in termini più favorevoli gli illeciti amministrativi: si applicano le disposizioni sanzionatorie in vigore al momento del fatto, nonostante la disciplina successiva preveda disposizioni più favorevoli, ovvero determini l'abrogazione della disposizione sanzionatoria.

RICADUTE IN CAPO AI PROFESSIONISTI

L'esistenza di limiti all'utilizzo del denaro contante presenta ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni a tale disciplina delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 co. 1 del D.Lgs. 231/2007.

La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 51 co. 3 del D.Lgs. 231/2007).

La comunicazione alle Ragionerie territoriali dello Stato può essere effettuata dai professionisti anche per via telematica tramite l'applicativo SIAR (acronimo di Segnalazioni infrazioni anti riciclaggio).

Ai sensi dell'art. 63 co. 5 del D.Lgs. 231/2007, la violazione in questione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 15.000,00 euro.

ASSENZA DI MODIFICHE PER LE ULTERIORI PREVISIONI IN MATERIA

Restano immutate, rispetto alle novità apportate dalla L. 197/2022, tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia.

Cambiavalute

In particolare, per l'attività dei cambiavalute iscritti nell'apposito registro vale la soglia di 3.000,00 euro. Per tale attività, il legislatore ha previsto la soglia di 2.000,00 euro solo fino alla fine del 2022, lasciando immutata l'indicazione di base riferita, appunto, a 3.000,00 euro. Ai sensi dell'art. 49 co. 3-bis del D.Lgs. 231/2007, come modificato dall'art. 1 co. 384 lett. b) della L. 197/2022, infatti, solo al *“divieto”* di cui al co. 1, ovvero quello all'utilizzo dei contanti oltre i limiti, e non anche alla *“soglia”* di cui al co. 3, ovvero quella prevista per l'attività di cambiavalute, è riferita la nuova soglia di 5.000,00 euro.

Money transfer

È pari a 999,99 euro, invece, il limite all'utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. *“money transfer”*) di cui all'art. 49 co. 2 del D.Lgs. 231/2007.

Compro oro

Ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 92, inoltre, nell'esercizio dell'attività di compro oro le operazioni di importo pari o superiore a 500,00 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate.

Acquisti da parte di turisti stranieri

I turisti stranieri, infine, possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro (art. 3 co. 1 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44).

La deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale, ma nel rispetto di quello di 15.000,00 euro, opera per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;
- presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Paesi dell'Unione europea (UE) ovvero dello Spazio economico europeo (SEE), in passato soggetti al limite ordinario. Nella precedente versione della disciplina, infatti, ai fini della deroga si richiedeva la cittadinanza diversa da quella italiana "e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo" (inciso oggi eliminato). Tale deroga è, comunque, subordinata a specifici adempimenti.

PAGAMENTI TRAMITE CARTE

Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.

È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.

RIPENSAMENTO RISPETTO ALLA PARZIALE ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO

In una prima versione del Ddl. di bilancio 2023:

- da un lato, l'obbligo di accettare pagamenti tramite carte era escluso per importi inferiori ai 30,00 euro;
- dall'altro, l'esenzione, entro tale soglia, non era prevista come assoluta, attenendo solo a talune transazioni che si sarebbero dovute individuare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con decreto del Ministro delle Imprese e *made in Italy* di concerto con il MEF.

Un testo successivo stabiliva che l'esclusione dell'obbligo di accettare pagamenti tramite carte avrebbe riguardato importi pari o inferiori a 60,00 euro, indipendentemente dall'oggetto della transazione.

Questa previsione è stata stralciata dalla manovra.

La conseguenza è che resta pienamente operativo l'art. 15 co. 4-bis del DL 18.10.2012 n. 179 conv. L. 17.12.2012 n. 221, ai sensi del quale, a decorrere dal 30.6.2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata, da parte di un soggetto che effettui l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Per le sanzioni relative alle violazioni in questione si applicano le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81, a eccezione dell'art. 16 in materia di pagamento in misura ridotta.

Alla base di questo ripensamento sembrerebbero porsi le perplessità espresse dalla Commissione UE nel parere del 14.12.2022, nel quale la modifica prospettata è stata considerata non in linea con le raccomandazioni che il Consiglio UE aveva formulato all'Italia il 9.7.2019 al fine di contra-stare l'evasione fiscale. Peraltro, tale critica non era limitata a tale previsione, essendo, altresì, estesa all'innalzamento della soglia per il trasferimento tra soggetti diversi del denaro contante a 5.000,00 euro, nonostante, al momento, non esista un limite comunitario in materia; tanto è vero che diversi Stati dell'Unione europea o non prevedono alcun limite o lo prevedono più elevato.

Ad ogni modo, come evidenziato, tale ultima novità è stata confermata.

MISURE PER LA RIDUZIONE DEI COSTI

A fronte della conferma del ricordato regime sanzionatorio, comunque, come accennato, è stato previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche, soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.

Ai sensi dell'art. 1 co. 385 della L. 197/2022, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, da un lato, e dei

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, dall'altro, determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da:

- garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o servizi;
- evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.

Inoltre, con decreto del MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 197/2022 (2.3.2023), è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30,00 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000,00 euro (art. 1 co. 386 della L. 197/2022).

Ove tale tavolo non giunga alla definizione di un livello di costi equo e trasparente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 197/2022 (1.4.2023) – o in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito – è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari al 50% degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30,00 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all'ammontare della transazione. Il contributo è riversato ad apposito fondo destinato – sulla base di criteri individuati con apposito DPCM, su proposta del MEF – a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000,00 euro, per le transazioni di valore fino a 30,00 euro (art. 1 co. 387 della L. 197/2022).

Distinti saluti